Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 116 – 21 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

EMERGENZA COVID-19: SOSPESI GLI ADEMPIMENTI PRESSO LE CCIAA

RIFERIMENTI

- **DL n. 18/2020**
- **DL n. 23/2020**
- **Circolare MISE 15.4.2020, n. 3723/C**

IN SINTESI

Recentemente il MISE ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'applicabilità della sospensione / differimento dei termini previsti dal c.d. "Decreto Cura Italia" e dal c.d. "Decreto Liquidità" agli adempimenti / attività presso le CCIAA.

In particolare è specificato che:

- *la sospensione dei termini opera per il periodo compreso tra il 23.2 e il 15.5.2020 sia per i contribuenti che per le Amministrazioni;*
- *a carico delle imprese obbligate alla chiusura dell'attività non è richiesto alcun adempimento mentre per le imprese che hanno comunque interrotto l'attività "volontariamente" è richiesta la denuncia REA che potrà essere effettuata alla ripresa dell'attività;*
- *il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio è applicabile, non solo alle spa, ma anche alle srl e alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote;*
- *il termine per il deposito del bilancio rimane fissato nei 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso;*
- *la proroga al 30.6.2020 riguarda anche alcuni adempimenti ambientali (ad esempio, presentazione del c.d. M.U.D.).*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con la recente Circolare 15.4.2020, n. 3723/C il MISE ha fornito una serie di precisazioni riguardanti l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e nel DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", con riferimento a **specifici adempimenti** da assolvere presso le CCIAA.

In particolare, al fine di chiarire **come opera la sospensione ed il differimento dei termini** previsti dai citati Decreti per le procedure e gli adempimenti presso le CCIAA, con la citata Circolare n. 3723/C è specificato che:

- la **sospensione dei termini** pendenti / iniziati successivamente alla data del 23.2.2020 opera **fino al 15.5.2020 per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti** e pertanto sia per gli utenti / contribuenti che per le Amministrazioni;
- la citata sospensione agisce come una "parentesi temporale" a seguito della quale **per il computo dei giorni** per il decorso dei termini normativamente previsti **i giorni dal 23.2 al 15.5.2020 non si considerano**;
- le imprese che hanno interrotto l'attività:
  - **per obbligo** (in base alle Ordinanze), non devono effettuare alcuna comunicazione alla CCIAA;
  - **a seguito della situazione creatasi** (in quanto non in grado di assicurare le condizioni di sicurezza richieste, prive dei "rifornimenti", ovvero per scelta) sono tenute a **presentare la denuncia REA**. Tale adempimento potrà comunque essere **effettuato alla ripresa dell'attività**;
- il nuovo **termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale** per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è applicabile, **oltre che alle spa, anche alle srl e alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote** (il termine per il **deposito del bilancio** non ha subito modifiche e rimane quindi individuato nei **30 giorni dall'approvazione** del bilancio stesso);
- la **proroga al 30.6.2020** riguarda **anche alcuni adempimenti ambientali** (ad esempio, presentazione del c.d. M.U.D.);
- la **sospensione dall'8.3 al 31.5.2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione / controllo / accertamento / riscossione / contenzioso **riguarda anche l'operato delle CCIAA**.

Si riportano di seguito le domande e risposte fornite dal MISE.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
I termini dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 103, DL n. 18/2020 sono sospesi anche per gli utenti o solo a vantaggio delle PA, per evitare la formazione di atti di assenso impliciti o situazioni consolidate per mera decorrenza del tempo?
Il comma 1 del citato art. 103 dispone che: *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,* ***pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Detto termine è stato poi spostato al 15 di maggio*** *dall'articolo 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ..."*. La citata norma deve essere intesa nel senso che la medesima **non dispone né a favore dell'obbligato, né della Pubblica amministrazione, ma si limita a evidenziare che fino alla data del 15.5.2020 i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione**, secondo l'istituto tipico del diritto civile della c.d. **sospensione**, tale da spiegare i propri effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa prevista dalla norma in parola, in modo che non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso, **agendo come una parentesi temporale**. In tale contesto il MISE propone i seguenti esempi. • **SCIA**: **se al 23.2 si erano consumati 15 dei 60 giorn**i previsti dall'art. 19, comma 3, Legge n. 241/97 per operare le verifiche successive, **il 16.5 viene considerato il 16° giorno**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- **DEPOSITI E/O DENUNCE**: ove la norma ponga un termine per il deposito per l'iscrizione / denuncia al REA di 30 giorni, **se il dies a quo è il 10.2**, **il 16.5 risulta essere il 14° giorno**.
  Parimenti, **se l'obbligo cade successivamente al 23.2**, **il 16.5 sarà considerato il dies a quo** dell'obbligo amministrativo.

Quanto precede in linea generale, tenuto conto che il Legislatore, come successivamente evidenziato, ha previsto norme speciali di differimento dei termini, per il deposito dei bilanci delle società (art. 106) / partecipate ed Enti pubblici (art. 107).

Procedimenti sanzionatori

Per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori è allo studio una "sanatoria" che eviti di sanzionare imprese fortissimamente in crisi, ovviamente scongiurando del pari per le PA il rischio di un danno erariale?

Per quanto riguarda le procedure sanzionatorie, trova applicazione mutatis mutandis quanto sopra evidenziato per la SCIA e gli adempimenti del Registro delle imprese / REA, almeno in fase d'accertamento. Il procedimento resta invece sospeso, nelle altre fasi. Così resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari (è il caso, ad esempio, dei procedimenti previsti dalla Legge n. 39/89 e dal DM 26.10.2011, tra le altre) sia per le fasi endoprocedimentali (ad esempio, audizione) sia per la fase provvedimentale, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio al MISE.

Riconoscimento automatico / non automatico dei benefici alle imprese

I benefici alle imprese verranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività - almeno per le "serrate" ex lege - così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli Uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa?

In materia di adempimenti devono essere distinte le seguenti fattispecie:

- per le **attività ricadenti tra quelle per le quali le Ordinanze hanno disposto l'obbligo di chiusura** (da ultimo, art. 1, DPCM 22.3.2020) non appare assolutamente ragionevole, né fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA;
- per le **attività per le quali** l'art. 1, comma 1, DPCM 22.3.2020 **non dispone l'obbligo di sospensione**, ma a norma del comma 3 **non risultano assicurate le condizioni di sicurezza** negli ambienti del lavoro o per quelle per le quali, in assenza dell'obbligo di sospensione, il soggetto interessato abbia ritenuto / ritenga di **sospendere "volontariamente" l'attività** o perché l'opificio non è, ad esempio, rifornito di materie prime, **non può prescindersi dalla necessità della denuncia REA**.
  Tuttavia, tenuto conto di quanto sopra osservato (sospensione dei termini per gli adempimenti), **si reputa opportuno che sia garantito ex post** (cioè al termine del "periodo di grazia" previsto fino al 16.5.2020) alle imprese, **di denunciare al REA il riavvio dell'attività, indicando nel contempo anche il dies a quo della sospensione stessa**.
  Resta fermo che per detto adempimento **gli imprenditori che vogliono comunicare al SUAP la sospensione, possono utilizzare il portale *"impresainungiorno.gov.it"*** dove è stato reso disponibile un **servizio specifico** valido su tutto il territorio nazionale, come meglio illustrato nella nota Unioncamere 21.3 u.s.
  Trattandosi di adempimento incidente in via diretta sull'attività d'impresa, **la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP**, a norma del combinato disposto degli artt. 5, DPR n. 160/2010 e 9, comma 5, DL n. 7/2007, **contestuale alla Comunicazione Unica** per evitare al segnalante inutile e defatigante ridondanza di adempimenti burocratici.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Approvazione e deposito bilanci

In materia di deposito dei bilanci, l'art. 106 prevede che il **termine per le convocazioni delle assemblee** delle società è fissato in **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'art. 2364, C.c.

Il richiamo anche dell'art. 2478-bis, esclude ogni dubbio in merito all'**applicabilità della disposizione oltre che alle spa anche alle srl e quindi alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote**.

Ai fini rilevanti per la CCIAA, i termini per il deposito dei bilanci e degli atti collegati risultano "regolati" in funzione della predetta disposizione e, ai sensi dell'art. 2435, C.c. (che non risulta modificato), **il termine di deposito (ordinario) resta di 30 giorni dall'approvazione del bilancio** stesso.

Così, ad esempio, se l'esercizio sociale è chiuso al 31.12 il termine ultimo di adempimento sarà entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Resta fermo il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 2631 e 2630, C.c. in caso di mancata convocazione dell'assemblea dei soci / omesso deposito del bilancio.

Al fine in esame, si segnala anche che l'art. 6, DL n. 23/2020 ha previsto per il periodo 9.4 - 31.12.2020 una deroga alle disposizioni recate dagli artt. 2446 e 2447 nonché 2482-bis e ter, C.c., in materia di ricapitalizzazione e scioglimento ex lege in caso di perdite inferiori / superiori al terzo del capitale sociale introducendo (temporaneamente) un criterio parallelo a quello individuato per le start-up innovative dall'art. 26, DL n. 179/2012.

Altri adempimenti (ambientali) oggetto di proroga

La **proroga al 30.6.2020** prevista dall'art. 113 riguarda anche alcuni adempimenti ambientali a carico delle imprese nei confronti della CCIAA. In particolare, ciò intressa:

- la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, cd. M.U.D. (lett. a);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi nel mercato l'anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (lett. b);
- la comunicazione annuale al Centro di coordinamento RAEE delle quantità trattate (lett.c);
- il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (lett.d).

Attività di accertamento / contenzioso della CCIAA

L'art. 67, comma 1 prevede la **sospensione dall'8.3 al 31.5.2020** dei **termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli Enti impositori, tra cui rientrano **anche le Camere di commercio**.

Trova applicazione alle CCIAA anche il comma 4 del citato art. 67 in base al quale la **sospensione dall'8.3 al 31.5.2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, **si estende ai termini di prescrizione e di decadenza previsti per le medesime attività, inclusi quelli processuali**.

Si ritiene, infine, che l'art. 67, comma 1 **non riguardi l'istituto del ravvedimento** poiché lo stesso non si avvia per iniziativa dell'Ufficio, ma su spontanea iniziativa del contribuente il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che l'Ufficio non abbiano già accertato l'inadempimento.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it